

Statuto dell'Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno

Art. 1

E' costituito, con sede a Livorno Via Marradi, 116 Livorno, l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Livorno (ISTORECO)

Art. 2

L'Istituto è associato all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia; svolge la sua attività in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana (ISRT), con gli altri Istituti Storici della Resistenza, con le Istituzioni scientifiche e culturali, con gli Enti Locali territoriali e con ogni altro soggetto pubblico e privato che ne condivida le finalità statutarie.

Art. 3

L'Istituto è ordinato come associazione riconosciuta secondo la disciplina normativa del codice civile e non ha alcun fine di lucro. Si propone di favorire il reperimento e la salvaguardia delle fonti documentarie, nonché di promuovere la ricerca storica, l'attività didattica e quella culturale allo scopo di approfondire la conoscenza della società contemporanea, con particolare riguardo alle vicende legate all'opposizione al fascismo, alla lotta di Liberazione e all'età repubblicana avvenute sul territorio nazionale, e specifica attenzione alle vicende che si sono verificate nel territorio provinciale.

Art. 4

Per il raggiungimento di questi obiettivi l'Istituto indirizza la propria attività verso:

- a) il reperimento, l'acquisizione e la classificazione di materiale documentario che interessa la storia della Resistenza e la storia Contemporanea;
- b) la promozione e il coordinamento di ricerche, manifestazioni, convegni, iniziative editoriali, scientifiche e divulgative, esposizioni e pubblicazioni anche periodiche, nonché patrocinare iniziative culturali di altri Enti e privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi dell'Istituto;
- c) la predisposizione e l'attuazione di programmi didattici e di aggiornamento tesi a diffondere nelle scuole la conoscenza degli avvenimenti relativi al movimento di Liberazione nazionale e della storia contemporanea;
- d) la ricerca dei reperti e cimeli del periodo della lotta antifascista e della resistenza, conservandoli e provvedendo al censimento e alla promozione della tutela e del riordino dei monumenti, dei cippi e delle lapidi dedicati alla lotta antifascista, alla resistenza e alle vicende che hanno avuto particolare rilievo socio-politico nella storia contemporanea.

È facoltà dell'Istituto, per le suddette finalità, ricorrere a convenzioni con Enti locali territoriali, associazioni e istituzioni culturali.

MARCA DA BOLLO

€14,62

DIATTORDICI/67

0028457-11-1100043A6 00619001
10019952 14/10/2008 09:06:28
001-00009 2245JCF726090248
IDENTIFICATIVO : 01071199116221

Forma e Soci

Art. 5

L'Istituto è ordinato su base associativa e rappresentativa.

Art. 6

Sono Soci fondatori dell'Istituto: la Provincia di Livorno, i Comuni della Provincia che hanno aderito all'Istituto con apposita delibera: Livorno, Bibbona, Campiglia Mm, Campo nell'Elba, Capoliveri, Castagneto Cc, Cecina, Collesalveti, Marciana Marina, Piombino, Portoferraio, Rio nell'Elba, Rosignano Mm, San Vincenzo, Suvereto, e le Associazioni provinciali Anpi, Anppia, Anei.

Art.7

Possono associarsi all'Istituto: Comuni, Comunità Montane, nonché altri Enti, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini che ne facciano domanda e condividano le finalità dell'Istituto stesso e del presente statuto.

L'ammissione a socio, su domanda degli Enti o soggetti interessati, avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

Gli Enti sono tenuti a nominare un loro rappresentante.

L'assemblea potrà nominare soci onorari scelti tra i membri fondatori o persone che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Istituto.

Art. 8

L'assemblea statuisce in ordine alle quote associative da corrispondersi da parte dei soci individuali e collettivi. Le quote saranno oggetto di apposita disciplina regolamentare da approvare secondo le modalità di cui agli art. 11 e 12.

I soci debbono osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo stesso, vengono prese dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo; sono tenuti al pagamento delle quote associative. La qualità di associarsi da diritto a intervenire ed esprimere il proprio voto nelle assemblee dell'Istituto, nonché di partecipare a tutte le diverse attività promosse dallo stesso.

Art. 9

L'associato cessa di essere tale per i seguenti motivi:

- a) dimissioni, che debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) espulsione sancita dal Consiglio direttivo per comportamento tale da arrecare danni morali o patrimoniali all'Istituto. Contro questa decisione ci si potrà appellare, per iscritto, all'Assemblea dei soci.
- c) Modifica della ragione sociale e dello scopo dell'Associazione, dell'Ente o dell'Istituto associati che si dimostrino contrari alle finalità dell'Istituto e del presente statuto;

In merito alla esclusione di un socio dall'Istituto delibera il Consiglio Direttivo.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Organi

Art. 10

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11

Assemblea dei Soci

Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

- ✓ approvare il programma di attività;
- ✓ eleggere il Consiglio direttivo;
- ✓ nominare il Collegio dei revisori dei conti;
- ✓ approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- ✓ ratificare i regolamenti interni, le ammissioni o le esclusioni dei soci deliberati dal Consiglio direttivo;
- ✓ approvare le modifiche dello Statuto.

Ha, inoltre, facoltà di nominare un Presidente onorario dell'Associazione.

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è organo sovrano della stessa.

Le associazioni e gli Enti aderenti sono rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'invito agli associati, comprensivo dell'ordine del giorno, deve essere spedito per posta ordinaria almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Per la validità della seduta è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega scritta ad un altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega. La delega deve essere resa nota ad inizio seduta al Presidente e al segretario verbalizzante.

Delle sedute dell'Assemblea dei soci verrà steso apposito verbale, dal segretario, che sarà conservato agli atti dell'Istituto.

L'insediamento dell'Assemblea verrà disposto per la prima volta dal Presidente della Provincia di Livorno, dopo che al medesimo saranno pervenute le note di adesione dei futuri soci e le nomine dei rappresentanti medesimi.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- ✓ elegge il Presidente e il vicepresidente;
- ✓ nomina il Direttore e il Comitato scientifico;
- ✓ sovrintende all'esecuzione delle delibere assembleari e alla politica ordinaria dell'Istituto nel rispetto e nell'esecuzione del presente Statuto;
- ✓ delibera sui regolamenti interni;
- ✓ provvede alla stesura dei programmi di attività sociale;
- ✓ elabora il bilancio consuntivo e la proposta di bilancio preventivo;
- ✓ delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione dei soci dalle attività dell'Istituto.

Il Consiglio direttivo resta in carica 3 anni ed è composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18; nel corso del triennio possono essere deliberate dall'Assemblea dei soci integrazioni entro il numero minimo e massimo stabiliti. (Al fine di garantire la maggiore rappresentatività, il Consiglio direttivo è composto da: il Presidente onorario ove sia previsto, 1 rappresentante nominato dalla Provincia, 4 rappresentanti delle Associazioni, e gli altri scelti dall'Assemblea fra i soci individuali o rappresentanti di Enti e dell'Istituto).

In ogni caso i componenti del Consiglio direttivo durano in carica fino al termine del mandato dell'organo in cui sono eletti, a prescindere dalla data della loro nomina.

Le riunioni del direttivo (di cui sarà tenuto verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato all'inizio dell'incontro) sono valide alla presenza di almeno la metà dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno. Può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo può, inoltre, istituire su indicazione del Presidente, Commissioni di lavoro incaricate di dare attuazione ai progetti scientifici, culturali e didattici deliberati dall'Assemblea dei soci; esse sono di norma presiedute da un responsabile membro del Consiglio direttivo che rappresenta il tramite tra i due organismi.



Art. 13

Presidente

Il Presidente:

- ✓ è il rappresentante legale dell'Istituto;
- ✓ convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- ✓ cura l'esecuzione delle loro delibere;
- ✓ sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto;
- ✓ firma gli atti ufficiali e gli atti contabili.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente. Il Presidente, a supporto della sua attività, può avvalersi di un Ufficio di presidenza nel quale figurano di diritto il vicepresidente e il direttore.

Art. 14

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri (che nominano al loro interno un Presidente) e resta in carica tre anni dalla nomina, e possono essere rieletti.

Il Collegio accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili; effettua i riscontri di cassa; relaziona all'Assemblea sui bilanci preventivo e consuntivo. Gli atti del Collegio sono validi con la firma di almeno due componenti, tra cui quella del Presidente.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. Tali libri sono visibili da chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto del diritto alla tutela dei dati personali e della riservatezza prevista dalla legge.

Art. 15

Direttore

Le funzioni, le prerogative, le eventuali indennità, e i rapporti con l'Associazione e con il Consiglio direttivo saranno previsti in un apposito regolamento da approvare da parte del Consiglio direttivo e ratificato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla formale costituzione dell'Associazione.

Art. 16

Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico è composto da cinque membri scelti ed approvati dal Direttivo. Questo ha il compito di consulenza per l'attività scientifica ed editoriale, la realizzazione delle iniziative pubbliche, la conservazione del materiale documentario, video, etc., e la formazione di progetti con gli istituti scolastici. Del comitato scientifico fa parte il Direttore dell'Istituto che lo presiede e coordina, ed un membro rappresentante dell'Università di Pisa. Dura in carica tre anni.

Patrimonio

Art. 17

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- ✓ dalle quote annuali sociali;
- ✓ donazioni, rendite, depositi, lasciti, ricevute e accettate da persone e Enti vari;
- ✓ eventuali proventi derivanti dall'attività sociale;
- ✓ dal materiale inventariabile di cui si terrà un elenco aggiornato;
- ✓ dai contributi straordinari di Enti pubblici, Istituti, nonché di Enti privati e persone fisiche;
- ✓ da risorse derivanti da partecipazioni a Bandi Regionali, Nazionali ed Europei.

L'immobile e gli arredi sono e rimangono di proprietà dell'Amministrazione provinciale. L'utilizzo di tali strutture è regolato da apposito contratto di comodato a titolo gratuito.

All'Istituto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale derivante dalla sua attività a meno che ciò non sia disposto dalla legge o sia effettuato a favore di Enti o Associazioni aventi finalità non lucrative. È obbligo dell'Istituto impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Personale

Art. 18

L'Istituto può avvalersi di comandi della Pubblica Amministrazione, in virtù di apposite convenzioni, per impegnarli in attività inerenti ai loro profili professionali.

Può altresì avvalersi di personale dipendente della Provincia di Livorno o degli Enti e soggetti aderenti, nonché di consulenti, borsisti, dottorati di ricerca, stagisti e aderenti al servizio civile.

Trasparenza

Art. 19

È compito dell'Istituto informare la propria attività al principio della trasparenza, sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i.

Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività dell'Istituto e la loro pubblicizzazione.

L'Istituto per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Albo pubblicazioni

Art. 20

Gli atti degli organi dell'Istituto vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "albo delle pubblicazioni", nella sede dell'Istituto.

L'albo dell'Istituto deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Accesso e partecipazione

Art. 21

I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Istituto, secondo le norme della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.

Il regolamento, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Istituto e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Istituto medesimo.

Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuali determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

Allorchè un provvedimento dell'Istituto sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

Il regolamento individua la figura responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni.

Modifiche statutarie

Art.22

Lo Statuto potrà essere modificato con voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti all'Assemblea ordinaria o straordinaria. Le proposte di modifica devono essere portate a conoscenza dei soci con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Scioglimento

Art. 23

All'atto del suo scioglimento (deliberato con voto a maggioranza dei tre quarti dei soci) l'Istituto devolgerà il suo patrimonio attivo (di cui precedente articolo 17) all'Istituto regionale o, in mancanza di questo, all'Istituto nazionale.

Norme finali e transitorie

Art. 24

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Istituto. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Istituto.

La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi e dello statuto;

I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio, affinché se ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Disposizione finale

Art. 25

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice civile, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), se compatibile.

Non costituisce modifica statutaria l'aggiornamento annuale dell'elenco degli enti associati.